

Sent. 362/16Ruolo 18234/12Cron. 91/16Rep. 398/16

362

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IX Sezione civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18234 del R.G.A.C.C. dell'anno 2012, e vertente

tra

BLUE SPORT S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata a Roma, in via Francesco dell'Anno n. 10, presso lo studio dell'Avv. Luca Rossi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Pistone e Luca Pistone per mandato a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

e

UNICREDIT S.P.A. in qualità di mandataria della **UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A.**, elettivamente domiciliata a Roma, in via Avezzana n.6, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Di Majo, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore;

CONVENUTO

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI

All'udienza del 14.10.2015, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi scritti difensivi del giudizio.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 16.03.2012, la Blue Sport S.r.l. ha evocato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Unicredit S.p.a., per sentirla condannare alla restituzione dell'importo di € 124.444,00 per somme indebitamente riscosse nel periodo relativo ai primi 3 trimestri dell'anno 2001 ed al periodo dal gennaio 2007 al 30/9/2011, ovvero per compensare totalmente o parzialmente gli importi accertati a credito della società attrice, con quelli eventualmente a credito della società convenuta; nonché alla restituzione degli importi che dovessero risultare a credito della società convenuta nel periodo dall' 1/10/2001 al 31/12/2006. Ha chiesto inoltre l'accertamento, per ciascun finanziamento chirografario, delle somme indebitamente riscosse dalla Banca e la condanna



della stessa alla loro restituzione, oltre all'accertamento dell'importo effettivamente dovuto applicando il tasso di interesse legale, calcolato con il metodo "all'italiana" e non con il metodo "alla francese".

A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto di aver intrattenuto, sin dagli inizi degli anni '80, alcuni rapporti bancari di conto corrente, con le relative linee di credito; nello specifico, con il Banco Santo Spirito (oggi Unicredit) il c/c n. 60026/50 e con la Cassa di Torino (oggi Unicredit) il c/c n. 2442033. Conti correnti unificati nel 2008 nell'unico rapporto n. 000500043330 in essere con la banca convenuta.

Al riguardo, Blue Sport ha sostenuto che su detti rapporti, nel periodo dal 2001 al settembre 2011, gli istituti di credito avrebbero applicato interessi anatocistici, CMS e capitalizzazione trimestrale fino al superamento del tasso soglia antiusura. Parte attrice ha altresì contestato la legittimità di due contratti di finanziamento - il n. 1472374/921 del 2007 ed il n. 1595605/921 del 2008, per il rispettivo importo di € 300.000,00 e di € 350.000,00 - poiché asseritamente contrastanti con il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., dal momento che il tasso di interesse effettivo sarebbe risultato superiore a quello dichiarato nei contratti per effetto del meccanismo del rimborso dei finanziamenti secondo il metodo c.d. "alla francese".

Si è costituita in giudizio la Unicredit S.p.a. che ha chiesto, in via pregiudiziale, la dichiarazione di improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 o di nullità della stessa ai sensi degli artt. 163, nn. 3, 4 e 5 e 164 c.p.c.. Ha eccepito altresì l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto vantato da parte attrice e ha chiesto il rigetto di tutte le domande, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque inammissibili, improponibili ed infondate.

All'udienza di prima comparizione del 27.09.2015 il Giudice ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento di mediazione che non ha dato esito positivo.

Successivamente, la causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti con gli atti introduttivi e con le memorie ex art. 183 c.p.c..

All'udienza del 14.10.2015, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattata in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In primo luogo, è infondata l'eccezione, sollevata da Unicredit, di nullità della domanda ai sensi degli artt. 163, nn. 3, 4 e 5 e 164 c.p.c.. Difatti, come si rinvia dall'atto di citazione, parte attrice ha

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'B' or similar character.



esposto in maniera sufficientemente precisa e puntuale i fatti e gli elementi di diritto che giustificerebbero la propria pretesa creditoria.

Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata e non merita accoglimento.

Blue Sport, infatti, non ha fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, così come stabilito dall'art. 2697, comma I, c.c..

Difatti, l'onere della prova ricade su colui che invoca proprio un determinato fatto a sostegno della propria domanda, quindi chi agisce in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato. In tal senso si è espressa la costante giurisprudenza di legittimità stabilendo che, *"In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo"* (Cass. n. 16917/2012).

Alla stregua di tali principi, parte attrice avrebbe dovuto produrre in giudizio i contratti di apertura dei conti corrente e delle aperture di credito, di cui ha contestato la validità delle clausole contenenti le condizioni economiche. In difetto di tale produzione documentale non è possibile stabilire se vi sia stata la lamentata nullità delle clausole di addebito di interessi ultralegali e delle CMS che avrebbero comportato l'illegittimo addebito delle somme richieste in restituzione da parte attrice.

Stesso discorso deve farsi in merito alle eccezioni relative alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi. Nello specifico, infatti, va rilevato che gli estratti conto prodotti in giudizio sono successivi alla delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 che legittima tale pratica, come costantemente riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito, la quale afferma che *"qualora la banca si sia adeguata alla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, a partire da tale momento la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per il cliente è divenuta legittima, essendo consentita dalla delibera suddetta, a determinate condizioni, in attuazione del disposto dell'art. 120, comma 2, del d. lgs. 385 del 1993 aggiunto dal d. lgs. n. 342 del 1999"* (Trib. Roma, sez IX, n. 19298/12).

Tale delibera, nel confermare che nelle operazioni di raccolta del risparmio di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi (art. 1) e che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori (art. 2, comma 2), ha stabilito che l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabilite e che il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità (art. 2 comma 1).

A handwritten signature in black ink, appearing to be the letter 'B' with a flourish.



Pertanto, nel caso di specie e con riferimento al periodo successivo al 30.6.2000, non trova applicazione la giurisprudenza, formatasi con riferimento ai contratti conclusi prima dell'adozione della predetta delibera CICR, che afferma la illiceità delle clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Inoltre, dal contratto di affidamento in conto corrente del 12.5.2008 (doc. n. 1, memoria art. 183 c.p.c. di parte convenuta) sottoscritto da parte della correntista Blue Sport s.r.l. e dagli estratti conto prodotti in giudizio da Unicredit, relativi ai rapporti in contestazione (docc. allegati alla memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. di Unicredit), si evince l'autorizzazione e l'adesione, da parte della stessa correntista, alle condizioni economiche, inclusi i tassi di interesse, indicati nelle clausole contrattuali. Anche la contestazione dell'usurarietà degli interessi applicati dall'istituto di credito risulta priva di fondamento essendo formulata in modo del tutto generico, senza specifico riferimento ai tassi di interesse concordati per iscritto, né agli oneri effettivamente applicati, tempo per tempo, in correlazione all'erogazione del credito.

Ciò comporta anche l'inammissibilità della CTU contabile, dal momento che la stessa avrebbe una finalità meramente esplorativa, esonerando dall'onere della prova parte attrice che si è limitata a richiedere la determinazione del *quantum* del saldo passivo, senza aver prodotto in giudizio i contratti di apertura dei conti corrente in contestazione e senza aver indicato quali poste passive andrebbero rettificate e i criteri in base ai quali si sarebbero dovute operare tali rettifiche. Infatti, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, *"la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati"* (Cass. n. 1299/2014, in tal senso anche Cass. n. 3130/2011; Cass. n. 3191/2006).

E' priva di fondamento anche l'eccezione secondo cui il rimborso dei finanziamenti chirografari, essendo stati calcolati gli interessi con il metodo alla francese, sarebbe in contrasto con il divieto di anatocismo ed avrebbe prodotto un tasso di interesse superiore a quello dichiarato nei contratti.

Sul punto va premesso che, il piano di ammortamento alla francese prevede che il mutuatario provveda a versare periodicamente, all'istituto mutuante, delle rate costanti nel loro importo, ma

A handwritten signature in black ink, appearing to be the letter 'B' with a stylized flourish.



non nella loro composizione. Nell'ammortamento alla francese, infatti, ad essere uguale non è la quota capitale, ma la rata nel senso che con le prime rate si versa una maggiore quota di interessi e una minore quota di capitale. Nel tempo, la quota di interessi decresce e si incrementa viceversa quella di capitale: ciò vuol dire che nella prima metà delle rate versate, sarà stata restituita una maggior quota di interessi, piuttosto che di capitale, e viceversa nella seconda.

Tuttavia, come affermato anche dalla giurisprudenza di merito, la progressione dell'ammortamento cd. "alla francese", discendente dalla rata costante indicata nel contratto, non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata e il mutuatario non è più esposto ad alcuna variazione del tasso d'interesse. Difatti, una volta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sui tassi degli interessi corrispettivi e moratori, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo (Trib. Di Benevento n. 1936/2012). Tale operazione comporta semplicemente un diverso metodo di riparto nel rimborso tra interessi e capitale, basato su operazioni matematiche effettuate su parametri determinati che non danno luogo ad alcun fenomeno anatocistico.

Quest'ultimo, infatti, si presenta solo nel diverso caso in cui non venga rispettata, da parte del soggetto mutuatario, la scadenza del pagamento rateale, e vengano computati su tali rate impagate gli interessi di mora (sino al momento dell'effettivo pagamento). In tale caso, tuttavia, è il dettato normativo che consente l'anatocismo, prevedendosi, all'art. 3 della Delibera C.I.C.R. 9.2.2000 che *"nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso avvenga mediante pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente previsto, produrre interessi a decorrere dalla data al scadenza e sino al momento del pagamento"*. Il previsto conteggio dell'interesse di mora sull'intero importo delle rate impagate comporterà quindi che tale interesse venga a maturare anche sulla parte di interessi in esse compresa, il che certamente dà luogo, ma ciò è consentito per legge, a un effetto anatocistico.

In conclusione, per le ragioni innanzi indicate, la domanda di parte attrice è e, di conseguenza, va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized letter 'B' with a vertical stroke extending upwards.



P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta la domanda proposta da Blue Sport S.r.l.;
- 2) condanna Blue Sport S.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore di Unicredit S.p.a. che liquida in complessivi euro 4.015,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 8.1.2016

IL GIUDICE

Dott. Fausto Basile

Depositato in Cancelleria

Roma, 11.1.1.12.16



IL CANCELLIERE CI
Rina Ceci

IL CASO.it